



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE : **Personale, Informatica, Protocollo,
Attività Produttive, Commercio e
Agricoltura**

Responsabile: **Farris Filippo**

DETERMINAZIONE N. **1152**

in data **25/09/2023**

OGGETTO:

Affidamento della fornitura di vestiario per vari dipendenti comunali ex art. articolo 50, comma 2, lettera b) del D.Lgs.36/2023 alla ditta Giesse Forniture S.r.l.. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. CIG.Z313C8846B

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 296 del 20/03/1986 è stato approvato il Regolamento sulla "Composizione ed assegnazione massa vestiaria al personale dipendente", d'ora in avanti denominato "Regolamento";

dato atto che la ratio della suddetta disposizione Regolamentare è da rinvenirsi nella necessità di dotare il personale dipendente più a diretto contatto con il pubblico di un abbigliamento consono, standard ed ufficiale, che ne consenta l'immediata ed inequivocabile identificazione da parte dei cittadini;

rilevato che con deliberazioni della Giunta Municipale nn.522 del 20/11/1998 e 216 del 21/09/2007 sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato Regolamento;

dato atto che:

- la fornitura e l'assegnazione della massa vestiaria al personale dipendente svolgente, tra le altre, funzioni di portineria e addetto alla sala consiliare, deve essere effettuata ogni due anni;
- l'ultima fornitura del vestiario al personale di cui al precedente punto risulta effettuata nel 2020;
- è necessario provvedere all'affidamento ad operatore economico specializzato della fornitura del vestiario invernale, estivo e delle calzature al personale dipendente aventi le seguenti mansioni:
 - n.1 addetti al centralino e portierato;
 - n.1 commesso e addetto alla sala consiliare;

visto l'articolo 192 del decreto legislativo n.267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

dato atto che, ai sensi del citato articolo 192 del decreto legislativo n.267/2000:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di acquisire da ditta specializzata la fornitura del vestiario destinato ai lavoratori dipendenti sopra individuati;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento della sopra richiamata acquisizione nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento e in osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare del 11.01.2017 riportante i criteri ambientali minimi (CAM) che la produzione di prodotti tessili deve rispettare;
- le clausole essenziali sono riportate all'interno della documentazione tecnica allegata alla presente;
- il contraente fornitore è individuato in applicazione dell'art.50, comma 2, lettera b) del D.Lgs.36/2023 e secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art.108, comma 3 del D.lgs.36/2023;

visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ed in particolare:

- l'articolo 1 (Principio del risultato), a norma del quale, tra l'altro:

- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;
- l'articolo 2 (Principio della fiducia), a norma del quale, tra l'altro:
 - l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
 - il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- l'articolo 3 (Principio dell'accesso al mercato), a norma del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- l'articolo 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale), a norma del quale, tra l'altro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze;
- l'articolo 17 (Fasi delle procedure di affidamento), a norma del quale, tra l'altro:
 - prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 - ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine;
 - l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace;
 - l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta

dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;

- una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18;
- l'articolo 50, comma 1, lettera b), il quale prevede, tra l'altro, che salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
 - affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'articolo 52 (Controllo sul possesso dei requisiti) dispone che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- l'articolo 57 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale) ai sensi del quale, tra l'altro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

atteso che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni rileva anche il decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012, che nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, di fare ricorso al Mercato elettronico

della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n.145/2018);

constatato che al momento non è attiva alcuna convenzione Consip che consenta l'acquisizione delle necessitate forniture;

dato atto che per l'acquisizione della fornitura in parola si è stimato il sostenimento di un costo pari a euro 1.600,00 oltre Iva al 22%;

considerato che come previsto dall'Allegato 3 del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement, l'importo di cui al punto precedente è composto, per una quota superiore al 50%, da costi derivanti da capi di abbigliamento prodotti rispettando i criteri ambientali minimi (CAM);

constatato che per l'acquisizione di detta fornitura è possibile procedere ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del d.lgs.36/2023, ovvero tramite affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;

preso atto che l'articolo 49 del d.lgs.36/2023 dispone che è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

considerato che:

- la precedente fornitura della massa vestiaria al personale dipendente affidata alla ditta Giesse Forniture S.r.l. è stata valutata in modo eccellente in termini sia di servizio offerto che di qualità dei prodotti forniti;
- dalle indagini condotte è stato rilevato che il mercato presenti un numero limitato di operatori economici disposti ad effettuare modeste forniture di vestiario per l'Ente di tipo personalizzato, richiedenti anche interventi in loco per l'acquisizione delle misure in capo ai dipendenti propedeutiche all'effettuazione dei necessari lavori di sartoria su alcuni capi;
- in occasione della precedente fornitura si era provveduto a richiedere a n.3 operatori economici un ribasso sul prezzo a base di gara e l'unico che aveva provveduto a dar positivo riscontro è stata la suddetta ditta Giesse Forniture S.r.l.;

dato atto che in relazione all'acquisizione della necessitata fornitura si è provveduto a richiedere preventivo di spesa a n.2 operatori economici specializzati come appresso indicati:

- Giesse Forniture S.r.l., P.Iva 01227010905, con sede legale in Via Carlo Felice, 33 Sassari (prot.34667 del 30/08/2023);
- Fornitore 2 - (prot.34670 del 30/08/2023);

preso atto che:

- con nota protocollo n.35696 del 07/09/2023 la Giesse Forniture S.r.l.inviava un preventivo di spesa di euro 2.630,00 oltre iva al 22%;
- con nota protocollo n.35716 del 07/09/2023 il Fornitore 2 comunicava la non congruità dell'importo base previsto dal capitolato rispetto alla fornitura della stessa;

considerato che sulla base dei suddetti riscontri, stante l'insufficienza degli stanziamenti, si definiva una rimodulazione in riduzione della massa vestiaria oggetto di fornitura, prevedente nello specifico:

- n.5 pantaloni invernali;
- n.5 pantaloni estivi;

- n.4 camicie a maniche lunghe;
- n.8 camicie a maniche corte;
- n.2 maglioni sottogiacca a V;
- n.4 gilet sottogiacca a V;
- n.3 scarpe invernali;
- n.3 scarpe estive;

dato atto che in relazione a quanto precede si procedeva a richiedere alle medesime ditte di cui sopra l'invio di un nuovo preventivo da riparametrare in base alla riformulazione della fornitura come sopra indicata (note prott.35831-35835 del 07/09/2023), cui conseguiva la formulazione dei seguenti preventivi di spesa:

- Giesse Forniture S.r.l., nota protocollo n.35932 del 08/09/2023, offerta di euro 1.536,00 oltre Iva al 22%;
- Fornitore 2, nota protocollo n.35957 del 08/09/2023, offerta di euro 1.863,40 oltre Iva al 22%;

ritenuto pertanto di poter procedere, nel rispetto del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, all'affidamento alla ditta Giesse Forniture S.r.l., P.Iva 01227010905, con sede in Via Carlo Felice, 33 Sassari, della fornitura in parola;

dato atto che l'Ufficio ha provveduto ad acquisire con riferimento alla ditta affidataria:

- il documento unico di regolarità contributiva (DURC)INAIL_39025672 valevole sino al 07/10/2023, da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- il casellario delle annotazioni sul portale dell'ANAC, consultato in data 20/09/2023, da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- la dichiarazione resa dal fornitore in merito all'insussistenza delle cause di esclusione di cui al Titolo IV - Capo I e II - del d.lgs.36/2023, acquisita in data 12/09/2023;

visto il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 17/04/2023 e constatato che gli stanziamenti sussistenti sul capitolo di spesa n.806/2023 (Spese per vestiario e dispositivi di protezione individuale per il personale) risultano sufficienti a garantire la copertura finanziaria dell'affidamento in oggetto;

dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'ANAC;
- in merito all'affidamento in oggetto in data è stato ottenuto lo smart CIG n.Z313C8846B;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 04/05/2023 avente ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)";

accertato, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

rilevata la propria competenza in merito giusto il provvedimento di attribuzione dell'incarico di direzione del settore 3 (decreto sindacale n.12/2023);

visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.42/2009;

vista la legge n.241/1990;

attestata in capo ai sottoscritti firmatari del provvedimento, ai fini della definizione del procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013;

attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del d.lgs.36/2023, alla ditta Giese Forniture S.r.l., P.Iva 01227010905, con sede legale in Via Carlo Felice, 33 Sassari, la fornitura di cui al codice identificativo di gara n.Z313C8846B, concernente il vestiario appreso elencato, secondo le caratteristiche indicate nella scheda tecnica e nel capitolato allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - n.5 pantaloni invernali;
 - n.5 pantaloni estivi;
 - n.4 camicie a maniche lunghe;
 - n.8 camicie a maniche corte;
 - n.2 maglioni sottogiacca a V;
 - n.4 gilet sottogiacca a V;
 - n.3 scarpe invernali;
 - n.3 scarpe estive;
3. di dare atto che l'offerta presentata dalla ditta Giese Forniture per la fornitura in parola è di euro 1.536,00 oltre Iva al 22%, per un totale complessivo di euro 1.873,92 Iva compresa;
4. di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 1.536,00 oltre Iva al 22%, per un totale complessivo di euro 1.873,92 comprensivi di Iva, impegnando il medesimo importo sul capitolo di spesa n.806 del bilancio 2023;
5. di dare atto che l'affidamento in oggetto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n.36/2023;
6. di subordinare il pagamento dei corrispettivi correlati all'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento anche con riferimento al rispetto del disposto di cui all'articolo 3 della

legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

7. di dare atto che, ai fini del principio della competenza finanziaria, l'obbligazione derivante dalla presente avrà scadenza nell'anno 2023;
8. di individuare nel dott.Filippo Farris il responsabile del procedimento in oggetto ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990.

L'Istruttore

Alessandro Scano

Il Responsabile del Settore

dott.Filippo Farris